

M_INF-GABINETTO
 Uffici Diretta Collaborazione Ministro
 UFFLEGISL
 REG_DECRETI
 Prot:
 0000117-23/03/2021-REGISTRAZIONI



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità e, in particolare, l'articolo 4 paragrafo 2, secondo cui, “*lo Stato membro responsabile di un aeroporto ad orari facilitati o di un aeroporto coordinato garantisce: a) che in un aeroporto ad orari facilitati il facilitatore degli orari agisca ai sensi del presente regolamento in maniera indipendente, imparziale, non discriminatoria e trasparente; b) l'indipendenza del coordinatore in un aeroporto coordinato grazie alla separazione funzionale del coordinatore da qualsiasi singola parte interessata. Il sistema di finanziamento delle attività dei coordinatori è tale da garantire lo status indipendente degli stessi; c) che il coordinatore agisca ai sensi del presente regolamento in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente*”;

VISTA la comunicazione della Commissione COM (2008) 227 del 30 aprile 2008 “*sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 95/93 modificato relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità*” che al punto 1 prevede che “*la Commissione considera l'indipendenza del coordinatore come una condizione essenziale alla buona esecuzione dei compiti affidati al coordinatore conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c). La Commissione ritiene che la separazione funzionale implichi, tra l'altro, che il coordinatore debba agire in modo autonomo rispetto all'ente di gestione dell'aeroporto, a un prestatore di servizi o a un qualsiasi vettore aereo che opera dall'aeroporto in questione, non riceva consegne da parte loro, né sia obbligato a presentare loro relazioni. La Commissione ritiene inoltre che il sistema di finanziamento delle attività del coordinatore debba essere concepito in modo da permettere a quest'ultimo di essere indipendente, sul piano finanziario, da ogni parte direttamente interessata dalle sue attività o avente interessi nelle sue attività. Occorre pertanto che (...) il finanziamento delle sue attività non dipenda soltanto dall'ente di gestione dell'aeroporto, da un prestatore di servizi o da un unico vettore aereo*”;

VISTO l'articolo 1, comma 689, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che “*Al fine di potenziare la capacità degli aeroporti nazionali evitando il congestionsamento degli stessi, con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita la nuova disciplina concernente le modalità e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati, in conformità alle previsioni di cui al regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993. Tale disciplina, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di coordinamento in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente, stabilisce altresì la ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a carico degli operatori di aeromobili che richiedono di utilizzare tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato*”;

RITENUTO necessario prevedere l'attribuzione dei costi connessi al servizio di assegnazione delle bande orarie nel caso degli aeroporti coordinati e al servizio di agevolazione dell'attività dei vettori nel caso degli aeroporti ad orari facilitati a tutti i vettori aerei che effettuano servizi di trasporto aereo negli aeroporti coordinati o facilitati e a tutti i gestori di tali aeroporti;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. n.9182 dell'11 marzo 2021, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

ADOTTA
il seguente regolamento:

ART. 1
(Oggetto)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 689, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati.

ART. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- a) “*aeroporto coordinato*”: aeroporto in cui, per atterrare o decollare, è necessario per un vettore aereo o altro operatore di aeromobili aver ottenuto l'assegnazione di una banda oraria da parte di un coordinatore, ad esclusione dei voli di Stato, degli atterraggi di emergenza e dei voli umanitari;
- b) “*aeroporto ad orari facilitati*”: aeroporto in cui esiste un rischio di congestione in alcuni periodi del giorno, della settimana o dell'anno, risolvibile eventualmente grazie alla cooperazione volontaria tra vettori aerei e in cui è stato nominato un facilitatore degli orari, con il compito di agevolare l'attività dei vettori aerei che operano o intendono operare in tale aeroporto;
- c) “*coordinatore*”: responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti italiani coordinati;
- d) “*facilitatore*”: soggetto che agevola l'attività di cooperazione volontaria dei vettori aerei indicando orari alternativi quando possano insorgere fenomeni di congestione sugli aeroporti italiani ad orari facilitati.

ART. 3
(Determinazione dei costi complessivi)

1. Entro il mese di novembre di ciascun anno solare, il coordinatore o il facilitatore determinano e rendono noto, anche mediante pubblicazione sul proprio sito web, l'ammontare per l'anno successivo dei costi complessivi per l'espletamento delle rispettive funzioni relative all'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti coordinati o alla raccomandazione delle bande orarie negli aeroporti ad orari facilitati, sulla base di una media dei costi complessivi relativi a dette funzioni degli ultimi cinque anni.

ART. 4
(Criterio di ripartizione dei costi tra gli utilizzatori del servizio)

1. I costi complessivi sono ripartiti annualmente per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti coordinati o ad orari facilitati, in proporzione agli arrivi e alle partenze che vengono effettuati nell'anno di riferimento nei rispettivi aeroporti o sistemi aeroportuali e, per il restante 50

per cento, a carico dei vettori in proporzione alle bande orarie assegnate o raccomandate a ciascuno di essi nel medesimo anno.

ART. 5
(Quantificazione e versamento dei corrispettivi dovuti)

1. Il corrispettivo a carico di ciascun vettore, nel rispetto delle percentuali di cui all'articolo 4, è quantificato in proporzione:

- a) a ogni banda oraria storica, assegnata in ragione dell'utilizzo nella precedente corrispondente stagione di traffico nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993 per gli aeroporti coordinati e a ogni banda oraria raccomandata nella precedente corrispondente stagione di traffico per gli aeroporti ad orari facilitati;
 - b) a ogni banda oraria disponibile, assegnata negli aeroporti coordinati o raccomandata negli aeroporti ad orari facilitati agli inizi di ogni stagione di traffico o durante lo svolgimento della stagione stessa.
2. Il corrispettivo è dovuto dal vettore anche in caso di mancata utilizzazione delle bande orarie assegnate o raccomandate.
3. Nella quantificazione del corrispettivo a carico di ciascun gestore e di ciascun vettore, il coordinatore o facilitatore procedono a eventuali conguagli in relazione ai dati della stagione di traffico dell'anno precedente.
4. Le modalità e i termini di versamento dei corrispettivi dovuti da vettori e gestori sono stabiliti dal coordinatore o facilitatore.

ART. 6
(Pubblicazione dei corrispettivi dovuti)

1. Il coordinatore o il facilitatore, entro il 31 marzo di ogni anno, rendono noto, anche mediante pubblicazione sul proprio sito web, in relazione all'anno precedente, il corrispettivo dovuto per l'attività di assegnazione o di raccomandazione di ogni banda oraria, rispettivamente negli aeroporti coordinati o ad orari facilitati, e il corrispettivo complessivo dovuto da ciascun gestore e da ciascun vettore.

ART. 7
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

IL MINISTRO
Enrico Giovannini

